

**COMUNE DI VEDESETA**  
PROVINCIA DI BERGAMO

COMMITTENTE  
**AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI VEDESETA**

FUNZIONI DI POLIZIA  
IDRAULICA SUL RETICOLO IDRICO MINORE  
LR 1/2000 - Art. 3, c. 114 – DGR X/2591/2014

**DOCUMENTO DI POLIZIA IDRAULICA  
(REGOLAMENTO)  
PROPOSTE DI MODIFICA DA PARTE DELLA REGIONE  
LOMBARDIA (STER)**

Ottobre 2015: Emissione

*RESPONSABILE DELLE PRESTAZIONI*

**ERA**

Via Promessi Sposi 24 b - 24127 Bergamo (BG)  
Email mail4info@era.cc – Tel/Fax +39 035.265.2801



Spett.le

Comune di Vedeseta Piazza Don Arrigoni,  
24010 VEDESETA (BG) Email:  
[comune.vedeseta@pec.regione.lombardia.it](mailto:comune.vedeseta@pec.regione.lombardia.it)

e, p.c. Alla c.a.

Studio ERA - dott. geol. Umberto Locati Via  
Promessi Sposi, 24 b 24127 BERGAMO (BG)  
Email: [umberto.locati@pec.era.cc](mailto:umberto.locati@pec.era.cc)

**Oggetto :** Rif.to pratica 32 RM - d.g.r. X/2591 del 31/10/2014, sostitutiva della d.g.r. VII/7868/2002 e succ. mm. e ii. – Richiesta parere al "Documento di Polizia Idraulica" del Comune di VEDESETA (BG) - RICHIESTA INTEGRAZIONI -

IN RIFERIMENTO alla documentazione pervenuta in data 28/07/2015, inerente il Documento di Polizia Idraulica <sup>1</sup> di Codesto Comune, Al FINI del completamento dell'istruttoria SI RICHIEDE di integrare l'istanza con la seguente documentazione (*in formato cartaceo*) opportunamente timbrata e firmata dal tecnico incaricato:

- **N. 1 copia completa delle Tavole cartografiche;**
- **N. 1 copia dell'elaborato definito: "Attività svolte e descrizione del Reticolo idrografico minore e principale";**
- **N. 2 copie del "Regolamento" opportunamente corretto secondo le modifiche suggerite in allegato.**

Si precisa che gli elaborati in formato digitale dovranno essere trasmessi solo successivamente l'espressione di parere favorevole al presente Studio, inoltre si ricorda che l'Amministrazione potrà procedere all'aggiornamento del P.G.T. vigente, in un secondo tempo, adottando tutte le disposizioni riguardanti l'avvenuta approvazione del Documento di Polizia Idraulica.

Rimanendo a disposizione per ulteriori chiarimenti che si rendano necessari si porgono distinti saluti.

IL DIRIGENTE:  
CLAUDIO MERATI

---

<sup>1</sup> Con l'entrata in vigore della d.g.r. n. IX/4287 del 25/10/2012 lo studio del Reticolo idrico minore è stato definito "Documento di Polizia Idraulica"; questa delibera è stata recentemente sostituita dalla d.g.r. X/2591 del 31/10/2014 ed integrata e modificata dalla d.g.r. X/3792 del 03/07/2015.

Il Resp. P.O. S.Ter. Area Territoriale Ambiente e Mobilità: dott.ssa Anna De Palma ( tel. 035/273421 )

Il referente tecnico: geom. Marco Prandini ( tel. 035/273424 )



DA AGGIORNARE

COMUNE DI VEDESETA E/O MODIFICARE:

PROVINCIA DI BERGAMO pagg. 3-16-17-18-19-20  
-22-23-24-25-26-27

COMMITTENTE 28-34-000

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI VEDESETA



FUNZIONI DI POLIZIA SI SUGGERISCE DI  
IDRAULICA SUL RETICOLO IDRICO MINORE VERIFICARE

LR 1/2000 - Art. 3, c. 114 - DGR X/2591/2014

L'INSERIMENTO DI TUTTI

I CONTENUTI DEGLI ALL. D, ed E  
DOCUMENTO DI POLIZIA IDRAULICA dalle dgr 2591/14


(REGOLAMENTO) CHE RACCOLGONO  
tutta la NORMATIVA

di POLIZIA IDRAULICA fino alle pag 61 -  
(art. 59 compreso)

Luglio 2015: Emissione

RESPONSABILE DELLE PRESTAZIONI

Gen. Umberto Locati



**ERA**

Via Promessi Sposi 24 b - 24127 Bergamo (BG)  
Email: malInfo@era.it - Tel/Fax: +39 035.265.2801

## TITOLO I

## GENERALITÀ

Articolo 1. Oggetto ed ambito di applicazione, elenco dei corsi d'acqua vincolati

Le presenti norme disciplinano:

- \* AGGIUNGERE LA DEFINIZIONE INSERITA NELL'ALLEGATO "E" della dgr. 2591/14.
- le modalità d'uso delle aree afferenti al demanio idrico<sup>(1)</sup>, anche in assenza di demanio fluviale, e relative fasce di rispetto;
  - la realizzazione di opere afferenti al demanio idrico e fluviale minore, nonché nelle relative fasce di rispetto;
  - la realizzazione di opere afferenti al demanio idrico e fluviale principale, nonché nelle relative fasce di rispetto, sino all'eventuale approvazione di specifico Regolamento da parte della Regione Lombardia;
  - gli scarichi idrici relativamente alla sola compatibilità della quantità di acque recapitate nel corpo ricettore;
  - le modalità d'uso e di gestione delle principali opere, per la raccolta ed il governo delle acque meteoriche, non afferenti al reticolo idrico principale, minore, a consorzi di bonifica o facenti parte di reti fognarie.

L'ambito territoriale d'applicazione delle presenti norme è quello del territorio comunale, limitatamente ai corsi d'acqua riportati nell'elaborato "Individuazione del reticolo idrico minore, principale e delimitazione delle fasce di rispetto", inclusi i corsi d'acqua con ruolo di confine; per questi ultimi deve fare riferimento anche ai contenuti dell'eventuale convenzione redatta ai sensi dell'Articolo 54 e sottoscritta con il comune limitrofo.

Essendo programmazione di settore, quanto previsto nel presente regolamento prevale sulle previsioni generali del PGT in caso di contrasto od incongruenza, sostituendo od integrando le norme che disciplinano dal punto di vista urbanistico le opere, atti o fatti ammissibili nelle aree afferenti al demanio fluviale e delle relative fasce di rispetto.

Fanno parte del reticolo idrico principale i seguenti corsi d'acqua:

ID	Sviluppo	Coordinate UTM monte	Coordinate UTM valle	Denominazione		
ENA	3248	540178	5081478	542865	5081267	Fiume Enna
COA	465	541046	5084297	541453	5084457	Rio Cornel del Cà
SGA	37	541390	5086675	541423	5086658	Canale Scarnagallo
CEA	780	543682	5088323	544062	5088945	Rio Cedroni (T. Raisere o T. Ancogno)

Fanno parte del reticolo idrico minore i seguenti corsi d'acqua:

ID	Sviluppo	Coordinate UTM monte	Coordinate UTM valle	Denominazione		
ARCOO	910	1556914	5099531	1556806	5098646	Torrente Arete Ovest
AVA	1486.7	540531	508284	540134	5081635	Rio di Avolasio
AVB	359.5	540533	5082536	540384	5082226	Rio di Ciambello
AVC	99.8	540368	5082834	540399	5082743	
AVD	38.1	540386	5082433	540399	5082397	

<sup>1</sup> Per "demanio idrico" si intende il bene demaniale acqua, come definito all'Articolo 3 delle presenti norme, la cui tutela può essere effettuata attraverso l'applicazione del RD 523/1904, del RD 368/1904, del RD 30 marzo 1942, n. 327, del RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e dell'Allegato F alla Legge 20 marzo 1865, n. 2248 (quest'ultimo con particolare riguardo alle sanzioni applicabili: Articolo 55) oltre che della specifica normativa regionale in materia.

le che permetta l'identificazione del proprietario. I vincoli su questi terreni, nonché su quelli finitimi, sono imposti attraverso il presente Regolamento per lo stretto rapporto pertinenziale con il demanio idrico e sono finalizzati a fornire un più alto grado di protezione e tutela per quest'ultimo, oltre che alla tutela del demanio fluviale come previsto dall'Art. 873 del Codice Civile;

- b) aree appartenenti a persone fisiche o giuridiche: in questo caso i terreni, su cui l'acqua demaniale giace o scorre, sono beni immobili i cui proprietari hanno il diritto di godere e disporre in modo pieno ed esclusivo, subordinatamente all'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico. Gli eventuali vincoli su questi terreni, nonché su quelli finitimi, sono imposti per lo stretto rapporto pertinenziale con il demanio idrico e finalizzati a fornire un più alto grado di protezione e tutela per quest'ultimo. Si identificano sulla planimetria catastale con un numero di mappale che permette l'identificazione dell'interessatario;
- c) aree in servitù d'acquedotto (Codice Civile Libro III, Titolo VI, Capo II, Sezione I): questi terreni sono iscritti alla partita catastale "particelle esenti da estimo" per la presenza di acqua e la planimetria catastale non riporta alcun numero di mappale che permette l'identificazione del proprietario (talora sono altrimenti indicati con tratteggio sui mappali). Diversamente dai terreni appartenenti al demanio fluviale dello Stato, questi terreni sono di proprietà privata ma, non producendo reddito, sono esentati dal conteggio del reddito per la quantificazione delle tasse fondiarie. Gli eventuali vincoli su questi terreni, nonché su quelli finitimi, sono imposti per lo stretto rapporto pertinenziale con il demanio idrico e finalizzati a fornire un più alto grado di protezione e tutela per quest'ultimo.

Relativamente ai terreni ricadenti entro le fasce di rispetto del demanio idrico (definite al successivo TITOLO IV), fatto salvo che appartengano al demanio fluviale, sono beni immobili i cui proprietari hanno il diritto di godere e disporre in modo pieno ed esclusivo, subordinatamente all'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico. I vincoli su questi terreni sono imposti per lo stretto rapporto pertinenziale con il demanio idrico, e/o con il demanio fluviale e finalizzati a fornire un più alto grado di protezione e tutela per quest'ultimo, oltre che per ragioni di interesse generale e/o di tutela della pubblica incolumità (ovvero mantenimento dell'efficienza del corso d'acqua) e/o di conservazione e protezione dei caratteri naturali fondamentali dei corsi d'acqua e delle relative pertinenze. L'individuazione / inserimento di un corpo d'acqua nel reticolo idrico, non già individuato su base catastale, non muta il regime giuridico dei terreni del sedime in quanto non si sono attivate le opportune procedure di acquisizione di aree al demanio fluviale.

\* Aggiungere  
che la  
fascia di 4 m  
deve essere  
libera da  
persone e  
cose.

#### Articolo 5. Competenze ed interventi di manutenzione

##### a) Reticolo idrico principale

Le attività relative al rilascio degli atti di assenso (concessioni, autorizzazioni, nulla osta / licenze), la definizione, applicazione e riscossione dei canoni, la sorveglianza e la manutenzione dell'alveo sono di competenza della Regione (o AIPO) per quanto riguarda il reticolo idrico principale.

Alla Regione competono anche le funzioni di accertamento delle caratteristiche idrauliche propedeutiche alla perimetrazione, o riperimetrazione o dismis-

sione del demanio fluviale relativamente al reticolo idrico principale.

b) Reticolo idrico minore

Le attività relative al rilascio degli atti di assenso (concessioni, autorizzazioni, nulla osta / licenze), la definizione, applicazione e riscossione degli eventuali canoni, la sorveglianza e la manutenzione dell'alveo sono di competenza del Comune per quanto riguarda il reticolo idrico minore.

Al comune compete anche l'obbligo di acquisire all'interno del PGT, come parte integrante, il reticolo idrico minore, principale, di bonifica, nonché le rispettive fasce di rispetto e lo specifico regolamento.

Al Comune competono inoltre le funzioni di accertamento delle caratteristiche idrauliche propedeutiche alla perimetrazione, o ripermetrazione o dismissione del demanio fluviale relativamente al reticolo idrico minore.

c) Norme comuni per il Reticolo di competenza Regionale e Comunale

La protezione e la manutenzione delle opere afferenti ai corsi d'acqua (es. ponti, metanodotti, linee elettriche, gallerie in subalveo, captazioni, ecc.) è a carico del proprietario o possessore dell'opera (Art. 12 del RD 523/1904), fatto salvo diversa pattuizione o preesistenza dell'opera rispetto al corso d'acqua in caso di diversione / nuova apertura.

È sempre facoltà del singolo proprietario o possessore del fondo finitimo al corso d'acqua la realizzazione e la manutenzione delle opere di sola difesa aderente dei loro beni che non alterino in alcun modo il regime dell'alveo (art. 58, c. 2, e 95 del RD 523/1904). La manutenzione delle opere realizzate ai sensi del presente comma sono a carico del soggetto che le ha realizzate.

Nel caso in cui la distruzione degli argini, il franamento delle sponde o l'ingombro del corso d'acqua derivi dall'incuria di un proprietario o possessore del fondo finitimo al corso d'acqua, le spese di ricostruzione o di riparazione gravano esclusivamente sul proprietario stesso (Art. 917 Codice Civile).

Come disposto dalla normativa (Art. li 915, 916, 917 Codice Civile ed Art. 12 del RD 523/1904), sono ad esclusivo carico dei proprietari e possessori dei fondi finitimi i corsi d'acqua gli interventi di manutenzione delle sponde (pulizia, ricostruzione, rimozione di ingombri, ecc.), tranne nel caso siano presenti opere di difesa non realizzate ai sensi degli Art. 58, c. 2, e Art. 95 del RD 523/1904.

Nel caso di diversione del corso d'acqua, o apertura di nuovo corso d'acqua (esempio per esigenze di tutela della pubblica incolumità), la competenza sulla manutenzione dei nuovi attraversamenti che si rendessero necessari, il pagamento degli eventuali canoni, salvo diverse pattuizioni o preesistenza di tali opere sul vecchio corso d'acqua, spetta al richiedente della diversione o dell'apertura del nuovo corso d'acqua.

La manutenzione dell'alveo di piena ordinaria è a carico dell'Autorità competente (il Comune o la Comunità Montana - quando presente - per il reticolo idrico minore, la Regione - o AIPO - per il reticolo idrico principale).

Nel caso sia presente una tombinatura, la manutenzione dell'opera (oltre che dell'alveo in quanto non oggettivamente discernibile dalle sponde) è posta integralmente a carico del proprietario o possessore dell'opera.

Possono essere realizzate delle apposite convenzioni tra l'Ente Competente e soggetti che possono gestire corsi d'acqua (esempio per necessità irrigue) al

\* EVENTUALI MODIFICHE AI CORSI IDRICI DEVE ESSERE  
DAPPRIMA VALUTATA DALLA SIER DI BERGAMO, QUALE  
ORGANO IDRAULICO SUPERIORE. SIER E' TENUTA A  
RILASCIARE IL PERMESSO CON O SENZA PRESCRIZIONI,  
LI EVENTUALI DINIEGO

fine di Disciplinare (o delegare) alcuni compiti (manutenzione, verifica congruità delle opere in progetto con il regime idraulico del corso d'acqua, ecc.). La convenzione, ai sensi del c. 9, Art. 75 del d.lgs. 152/2006, nel caso di consorzi di irrigazione promuove anche azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque al fine della loro utilizzazione irrigua, della rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e della fitodepurazione.

NO

Per i compiti delegati, può essere riconosciuto un compenso a favore del nuovo gestore del corso d'acqua, proporzionale ai canoni riscossi dall'Ente Competente e relativi al corso d'acqua, o sua porzione, oggetto di convenzione.

La convenzione non può avere per oggetto la delega a soggetti terzi della titolarità del rilascio delle autorizzazioni, concessioni o nulla osta. Deve Disciplinare obbligatoriamente sia gli interventi di manutenzione sia le modalità di acquisizione dei pareri del soggetto gestore da parte dell'Ente competente riguardo all'eventuale assenso su opere, atti o fatti, e quanto altro le parti ritengono utile Disciplinare.

ALLA REGIONE  
COMPETE

ESPRIMERE  
ADPOSITO  
PARERE SU  
ALIENAZIONI E  
SDEMANIALI,  
ai sensi della  
dgr. 2176/14 e  
decreto  
n. 7644/14.

Le procedure inerenti il carattere "dominicale" delle aree appartenenti al demanio (sdemanializzazione, ampliamento) restano di competenza dello Stato (Agenzia del Demanio), in qualità di soggetto titolare dei beni del demanio fluviale. Alla Regione, come previsto dal c. 114, dell'Art. 3 della LR 1/2000, compete la determinazione dei limiti tra demanio fluviale e proprietà contigue sia per il reticolo idrico principale che minore.

Reticolo idrico di Bonifica (non presente in ambito comunale)

Con riferimento alla DGR X/2591/2014, il reticolo di bonifica è costituito dai corsi d'acqua riportati nella medesima DGR (Allegato C). Per la gestione dei corsi d'acqua appartenenti all'elenco delle acque pubbliche, ai sensi della DGR X/2591/2014 i Consorzi di Bonifica devono operare in forza di un atto amministrativo dell'ente competente (Regione se trattasi di reticolo idrico principale e Comune se trattasi di reticolo idrico minore) ed a questi si applica il regime stabilito dal RD 523/1904.

Per il reticolo di bonifica, le attività relative al rilascio degli atti di assenso (concessioni, autorizzazioni e nulla osta), la definizione, applicazione e riscossione dei canoni, la sorveglianza e la manutenzione, sono di competenza del Consorzio di Bonifica ai sensi della LR 7/2003, con riferimento particolare a quanto disposto dal RD 368/1904; per tali corsi d'acqua, essendo di natura artificiale, non si applicano i divieti previsti dall'Art. 115 del d.lgs. 152/2006

Per i corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico principale o minore ma gestiti da Consorzi di Bonifica, si applica quanto disposto dal RD 523/1904 e l'attività del Consorzio su tali corsi d'acqua è disciplinata da apposito atto amministrativo dell'autorità competente.

Salvo il caso in cui i titoli non stabiliscano diversamente, è a carico del Consorzio di Bonifica la realizzazione degli interventi di regimazione, protezione e difesa; analoga previsione riguarda gli interventi di manutenzione dell'alveo, delle sponde e delle opere di difesa.

Al Consorzio compete la predisposizione di apposita regolamentazione che disciplini le aree afferenti al demanio idrico di sua competenza e le relative fasce di rispetto sulla base di specifico atto regionale, nel rispetto della NORMATIVA VIGENTE.

I Consorzi  
devono  
ADEGUARE  
L'ATTIVITÀ

ALLA

Al Consorzio competono funzioni di accertamento delle caratteristiche idrauliche propedeutiche alla perimetrazione, o ripermetrazione o dismissione del demanio fluviale di sua competenza.

- e) Reticolo idrico residuale, non facente parte del reticolo idrico principale, minore o di bonifica (reticolo terziario)

CORSI IRRIGUI?

I corpi d'acqua iscritti alla partita catastale "acque esenti da estimo" o quando su sedime privato nei casi specificati dall'Articolo 1 e non facenti parte del Reticolo Idrico Principale, Minore o di Bonifica (corsi d'acqua in cui si ha la vigenza di concessioni, o in attesa di essere rinnovate, o in pendenza dei provvedimenti di cui all'Art. 34 della L. 36/1994), le attività relative al rilascio degli atti di assenso degli interventi in alveo e sulle sponde, nonché la definizione degli eventuali oneri economici, la sorveglianza e la manutenzione sono di competenza dei singoli gestori; per tali corsi d'acqua, essendo di natura artificiale, non si applicano i divieti previsti dall'Art. 115 del d.lgs. 152/2006.

Per tali corsi d'acqua viene stabilita l'obbligatorietà di una convenzione al fine di ottimizzare il rapporto esistente tra gestione urbanistica del territorio e del demanio idrico da parte del Comune e gestione del corso d'acqua da parte dei soggetti titolati (con concessione o riconoscimento di antica utenza od atti equipollenti)<sup>(20)</sup>, soprattutto con finalità di prevenzione del dissesto idrogeologico.

Tale convenzione deve Disciplinare obbligatoriamente sia gli interventi di manutenzione (quando non già stabilito nell'atto di concessione od atto equipollente), sia le modalità di acquisizione dei pareri del soggetto gestore da parte del Comune riguardo all'eventuale assenso su opere, atti o fatti, che possano coinvolgere il sedime (es. realizzazione nuova viabilità) e quanto altro le parti ritengano utile Disciplinare.

La convenzione, ai sensi del c. 9, Art. 75 del d.lgs. 152/2006 e nel caso di utilizzo irriguo (relativamente a consorzi di irrigazione o qualunque altro soggetto giuridico), promuove anche azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque al fine della loro utilizzazione irrigua, della rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e della fitodepurazione.

#### Articolo 6. Canoni di autorizzazione e concessione

Per il reticolo idrico principale, i canoni per le autorizzazioni o le concessioni sono determinati dalla Regione Lombardia (si veda l'allegato F della DGR X/2591/2014) e sono soggetti ad aggiornamento sulla base dell'andamento del costo della vita e/o revisione da parte della stessa Regione Lombardia.

Analogamente al reticolo idrico principale, i canoni per le autorizzazioni o le concessioni lungo il reticolo idrico minore sono determinati dalla Regione Lombardia (si veda anche in questo caso l'allegato F della DGR X/2591/2014) e sono soggetti ad aggiornamento sulla base dell'andamento del costo della vita e/o revisione da parte della stessa Regione Lombardia.

I canoni relativi alle autorizzazioni sul reticolo idrico minore, sempre applicabili a prescindere dalla presenza di un alveo catastalmente individuabile, sono correlati alla partecipazione delle spese generali di gestione (amministrativa) e di manu-

<sup>20</sup> In questo caso la convenzione serve anche per Disciplinare il rapporto intercorrente tra chi ha ottenuto legittimamente la concessione per l'uso "privatistico" (civile, produttivo, agricolo, industriale, energetico, ecc.) del bene demaniale acqua con gli altri usi concorrenti (anche solo paesaggistico, turistico od urbanistico).

tenzione delle aree afferenti al demanio idrico (anche in proiezione verso l'alto od il basso in osservanza comunque dell'Art. 840 del Codice Civile), e/o eventuali aggravii di manutenzione delle aree afferenti al demanio idrico conseguenti all'autorizzazione.

In applicazione delle sentenze del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche 91/2004 e 129/2005, i canoni di concessione possono essere esigiti dalla Pubblica Amministrazione solo per i corsi d'acqua ubicati su aree del demanio fluviale facenti parte del reticolo idrico minore o principale. Pertanto, la concessione, analogamente alla previsione del punto 3 dell'abrogata DDG 8943/2007 (in assenza di diversa ed esplicita previsione della DGR X/2591/2014), è applicabile solo quando l'alveo è catastalmente individuabile (anche in proiezione verso l'alto od il basso in osservanza dell'Art. 840 del Codice Civile).

Il titolare dell'autorizzazione o concessione che è tenuto al versamento del canone, viene definito "possessore dell'opera" (potendone disporre e soggetto preposto agli interventi di manutenzione). Nel caso in cui il proprietario dell'opera (o soggetto che ha realizzato l'opera per sue necessità) non sia individuabile o rintracciabile o, comunque, non abbia più un interesse specifico, l'utilizzatore viene considerato il "possessore dell'opera" e quindi tenuto a sottoscrivere il Disciplinare (diventa titolare dell'autorizzazione o concessione) e tenuto al versamento del canone ed a.

(000) ?  
Nel caso di diversione del corso d'acqua, o apertura di nuovo corso d'acqua, il pagamento degli eventuali canoni, salvo diverse pattuizioni o preesistenza degli attraversamenti sul vecchio corso d'acqua, spetta al richiedente della diversione o dell'apertura del nuovo corso d'acqua.

In caso di derivazioni di acque, l'utilizzo di aree del demanio fluviale sottese non è soggetto a canone, in quanto il canone di derivazione ha natura di corrispettivo per l'uso del bene pubblico nella sua interezza<sup>(21)</sup>.

## TITOLO II

### IL GOVERNO DELLE ACQUE METEORICHE

Il presente titolo disciplina le modalità d'uso e di gestione delle principali opere per la raccolta ed il governo delle acque, non afferenti al reticolo idrico principale/minore o di competenza di consorzi di bonifica o facenti parte di reti fognarie<sup>(22)</sup>. Gli interventi del presente titolo, fatto salvo esplicita necessità di assenso riportate negli articoli seguenti; non sono soggette a parere di natura idraulica.

#### Articolo 7.

Canali e fossi contigui alla viabilità

È vietato porre ostacolo al libero deflusso delle acque nei fossi laterali alla viabilità. È parimenti vietato impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano dalle strade nei terreni posti a quota inferiore.

Per la realizzazione delle diramazioni, nonché delle opere per l'accesso ai fondi e fabbricati contigui alla viabilità, l'ente gestore della strada od i proprietari interessati debbono realizzare e mantenere a loro spese gli attraversamenti dei fossi laterali alla viabilità. Gli attraversamenti, oltre a non alterare la sede od il piano viabile, dovranno essere dimensionati in modo tale da non limitare il libero deflusso, anche in caso di trasporto di materiali in sospensione o flottanti.

Nei fossi contigui alle strade è vietato, salvo autorizzazione dell'enté gestore della

<sup>21</sup> Sentenza 20 settembre 1984, n. 19, del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.

<sup>22</sup> Per ulteriori riferimenti, si veda l'allegato F della Legge 20 marzo 1865, n. 2248, "Legge sulle opere pubbliche".

Se la bonifica ha luogo su terreni di differente proprietà, i proprietari devono essere riuniti in comprensori e saranno tenuti a costituire un consorzio, la cui istituzione, modificazione ed amministrazione sarà regolata dall'Allegato F della L. 2248/1865.

### TITOLO III CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE E NULLA OSTA DI NATURA IDRAULICA

Relativamente al Reticolo idrico minore di competenza comunale, sia ha la seguente casistica per le concessioni, autorizzazioni e nulla osta di natura idraulica.

Articolo 9.

Concessione idraulica

INSERIRE LA DICHTURA delle dgr 2591/14

ALL. E

La concessione idraulica, come definita all'Articolo 3, congloba il nulla osta idraulico e deve essere richiesta al Comune nei seguenti casi:

- a) atti, opere o fatti che occupino, anche in proiezione verso l'alto od il basso, superfici del demanio fluviale relativamente all'alveo o delle rive dei corsi d'acqua o dei bacini lacustri, sia che siano già state oggetto di concessione (una volta scaduta), sia che non siano mai state oggetto concessione;
- b) atti, opere o fatti che coinvolgano, anche in proiezione verso l'alto od il basso, porzioni non esondabili con piena ordinaria (esterne all'alveo ed alla rive) di aree appartenenti al demanio fluviale, sia che siano già state oggetto di concessione (una volta scaduta), sia che non siano mai state oggetto concessione;

La concessione idraulica, nei casi identificati come "opere minori" dall'Articolo 50 e sotto il profilo urbanistico - edilizio, costituisce anche titolo abilitativo alla realizzazione di eventuali opere. A tal fine, nella domanda di autorizzazione idraulica deve essere esplicita la richiesta del titolo abilitativo urbanistico - edilizio per le "opere minori" e deve essere allegata adeguata documentazione a firma di un professionista abilitato.

Eventuali ulteriori autorizzazioni o nulla osta di carattere paesistico - ambientale o di altra natura non possono essere conglobati nella concessione idraulica.

La durata della concessione, fatto salvo diverse disposizioni riportate negli articoli seguenti, è di ~~tre~~ **19** anni, o di durata inferiore se richiesta da parte del soggetto interessato (fermo restando i casi di revoca o decadenza stabiliti dal Disciplinare o quelli legati a: motivi di interesse generale, tutela della pubblica incolumità, morosità superiori all'annualità o ad usi del bene in concessione differenti da quelli contemplati nel Disciplinare o subconcessione non autorizzata).

19 ANNI  
PER I  
PRIVATI

30 ANNI  
AL MASSIMO  
SOLO PER  
GLI

ARTICOLO 10.  
AUTORIZZAZIONE IDRAULICA  
ENTI  
PUBBLICA

Articolo 10. Autorizzazione idraulica

L'Autorizzazione idraulica, come definita all'Articolo 3, congloba il nulla osta idraulico e deve essere richiesta al Comune per i seguenti casi:

- a) atti, opere o fatti che occupino, anche in proiezione verso l'alto od il basso, superfici non del demanio fluviale relative all'alveo od alle rive dei corsi d'acqua o dei bacini lacustri, sia che siano già state oggetto di autorizzazione (una volta scaduta), sia che non siano mai state autorizzazione;
- b) atti, opere o fatti che riguardano porzioni di aree non del demanio fluviale, non esondabili con piena ordinaria e ricadenti entro fasce di rispetto del demanio idrico, ma comunque in grado di interferire direttamente con il regime normale del corso d'acqua, sia che siano già state oggetto di autorizzazione

(una volta scaduta), sia che non siano mai state oggetto autorizzazione;

- c) atti, opere o fatti che riguardano porzioni di aree non del demanio fluviale, non esondabili con piena ordinaria e ricadenti entro fasce di rispetto del demanio idrico, ma potenzialmente in grado di interferire a causa della *complessità delle opere*, con il regime del corso d'acqua in caso di *eventi eccezionali*, sia che siano già state oggetto di autorizzazione (una volta scaduta), sia che non siano mai state oggetto autorizzazione;

L'autorizzazione idraulica, nei casi identificati come "opere minori" dall'Articolo 50 e sotto il profilo urbanistico - edilizio, costituisce anche titolo abilitativo alla realizzazione di eventuali opere. A tal fine, nella domanda di autorizzazione idraulica deve essere esplicita la richiesta del titolo abilitativo urbanistico - edilizio per le "opere minori" e deve essere allegata adeguata documentazione a firma di un professionista abilitato.

Eventuali autorizzazioni o nulla osta di carattere paesistico - ambientale o di altra natura, non possono essere conglobati nell'autorizzazione idraulica.

La durata dell'autorizzazione, fatto salvo diverse disposizioni riportate negli articoli seguenti, è illimitata, o di durata inferiore se richiesta da parte del soggetto interessato (fermo restando i casi di revoca o decadenza stabiliti dal Disciplinare o quelli legati a: motivi di interesse generale, tutela della pubblica incolumità, morosità superiori all'annualità o ad impropria attuazione di quanto autorizzato).

#### Articolo 11.

Nulla osta idraulico

Il nulla osta idraulico, come definito all'Articolo 3, deve essere richiesto al Comune per i seguenti casi:

- a) atti, opere o fatti che riguardano porzioni di aree non del demanio fluviale ricadenti entro fasce di rispetto del demanio idrico nei casi non previsti dai precedenti Articolo 9 ed Articolo 10, cioè quando gli atti, opere o fatti non prevedono interferenze con il regime del corso d'acqua sulla base di specifica documentazione tecnica prodotta dal soggetto interessato.

Nel caso sia diagnosticata dal Comune nel corso dell'istruttoria, in base a motivate ed autonome considerazioni di natura idraulica o relative alla complessità delle opere, una possibile interferenza con il regime del corso d'acqua anche solo in caso di eventi eccezionali, o vi sia necessità di particolari prescrizioni cui subordinare l'effettuazione degli atti, opere o fatti, l'istanza di nulla osta è tramutata automaticamente in una istanza di autorizzazione secondo quanto previsto dall'Articolo 10.

Il nulla osta idraulico, sotto il profilo urbanistico - edilizio, non costituisce titolo abilitativo alla realizzazione di eventuali opere o conglobante eventuali autorizzazioni o nulla osta di carattere paesistico - ambientale o di altra natura.

La durata del nulla osta è illimitata, fatto salvo comunque una richiesta di durata inferiore da parte del soggetto interessato.

#### TITOLO IV

#### FASCE DI RISPETTO

#### Articolo 12.

Tipologia delle fasce di rispetto presenti in ambito comunale

Sono individuate diverse fasce di rispetto, ciascuna caratterizzata da un diverso grado di tutela e da una specifica disciplina.

Le tipologie di fasce individuate sono:

ESATTAMENTE  
INVERIRE LE INDICAZIONI  
CONTENUTE NEU' ALL. D" delle  
dgr. 2591/14.


1) **Fascia NA:** collocata in adiacenza all'alveo dei corsi d'acqua del reticolo minore e principale non gestito da consorzi di bonifica, è sempre presente, si sviluppa a partire dal limite esterno dall'alveo (quando a carattere geometrico, la misura deve essere effettuata secondo quanto stabilito dall'Articolo 13) ed è individuata in base a ragioni di tutela della pubblica incolumità, protezione del demanio idrico, fluviale e delle caratteristiche proprie dei corsi d'acqua. Questa fascia comprende uno o più dei seguenti elementi:

SPECIFICARE CHE ESSI HANNO UNA AMPIEZZA DI 10 METRI SU ENTRAMBI GLI ARGINI DEI CORSI IDRICI.

- a) aree da mantenere a disposizione per consentire l'accesso durante interventi di manutenzione del corso d'acqua e per la realizzazione di interventi di difesa idraulica;
- b) aree non idoneamente protette da interventi di difesa idraulica e per questo soggette, o potenzialmente soggette, a fenomeni di erosione fluviale con evidente sviluppo di instabilità che possono coinvolgere porzioni esterne all'alveo e/o alle sponde;
- c) aree ripetutamente inondate o frequentemente inondabili in base a verifiche idrauliche (con tempo di ritorno inferiore a 100 anni), aventi significativi valori di velocità e/o altezza della lama d'acqua;
- d) aree inondabili, o potenzialmente inondabili, identificate in base a criteri di dinamica geomorfologica (manifesta debolezza o insufficienza degli interventi di difesa idraulica, presenza di sovralluvionamenti o depositi di materiale di varia natura in alveo, recenti elementi geomorfologici correlati alla divagazione delle acque, repentini restringimenti dell'alveo);
- e) aree soggette, o potenzialmente soggette, a consistenti fenomeni di trasporto solido, identificate in base a criteri di dinamica geomorfologica od in base a modelli matematici;
- f) aree boscate che sostengono le sponde dei corsi d'acqua;
- g) aree in cui sono presenti vincoli o limitazioni alla trasformazione dell'uso del suolo derivanti dalla normativa.

L'attuazione di misure di mitigazione della pericolosità per i fenomeni previsti dai punti b), c), d) ed e), può pregiudicare il regime idraulico / eco sistemico / biologico del corso d'acqua. Eventuali interventi dovranno quindi considerare l'interesse pubblico prevalente e presentare un rapporto costi/benefici sostenibile.

I rapporti tra le fasce individuate sono i seguenti:



- 2) **Fascia NE:** questa fascia, quando presente, può svilupparsi entro l'alveo, su entrambe le sponde e sulle aree poste su uno od entrambi i lati del corso d'acqua. Non ha ampiezza minima. È individuata in base a ragioni di conservazione e protezione dei caratteri naturali dei corsi d'acqua e delle relative pertinenze o delle emergenze paesistiche (esempio testate di emergenze idriche). Comprende le aree in cui le emergenze paesistiche od i caratteri naturali siano ben conservati, e per questo meritevoli di tutela.

I vincoli di conservazione e protezione dei caratteri naturali fondamentali dei corsi d'acqua e delle relative pertinenze previsti da questa fascia si sovrappongono, integrandoli e prevalendo sui vincoli degli altri tipi di fascia, quando queste sono presenti.


### Articolo 13. Limiti delle fasce di rispetto

I limiti delle fasce di rispetto si individuano su base o geometrica, o morfologica od ambientale.


- a) i limiti individuati prevalentemente su base geometrica sono relativi alla **fascia NA**, quando non diversamente riportati nell'allegato grafico "Individuazione del reticolo idrico minore e delimitazione delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua".

In considerazione del regime prevalentemente torrentizio dei corsi d'acqua del reticolo idrico minore, della irregolare distribuzione e tipologia delle opere di difesa e regolazione, l'ampiezza della fascia di rispetto decorre da elementi fisici facilmente individuabili.


Pertanto la misura della fascia di rispetto, effettuata in orizzontale ed ortogonalmente ad ogni tratto del corso d'acqua, presenta la seguente casistica non derogabile:



SPECIFICARE I 10 MF  
delle FASCE DI RISPETTO  
IN TUTTE LE FIGURE




**Caso 3** - Corso d'acqua con argini in rilevato: la fascia di rispetto decorre dal piede esterno degli argini e loro accessori. Nel caso siano presenti uno o più ordini di argini goleanali, la distanza si intende dal piede esterno dell'argine maestro.



**Caso 4** - Corso d'acqua tombinato con sezione di deflusso idonea: la fascia di rispetto decorre dal lato esterno del manufatto di tombinatura.

Nel caso in cui la morfologia lungo il corso d'acqua sia caratterizzata dalla presenza di scarpate o versanti con sponde stabili, la fascia di rispetto si sviluppa comunque sulla base della casistica sopra riportata e come graficamente di seguito esemplificato.



Quando invece le sponde non sono identificabili in quanto parte integrante del versante, come previsto dalla DGR X/2591/2014, la fascia di rispetto decorre dalla linea individuata dalla piena ordinaria che deve essere di volta in volta determinata.

A causa della scala di restituzione dell'elaborato cartografico e delle limitazioni della base aerofotogrammetria impiegata, non è stato possibile rappresentare fedelmente l'andamento delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua e neppure valutarne l'ampiezza in ogni punto. Pertanto, per gli interventi prossimi ai corsi d'acqua e nelle porzioni in cui la fascia è determinata su base geometrica, l'ampiezza deve essere determinata di volta in volta in sito (con misure in orizzontale ed ortogonalmente ad ogni tratto del corso d'acqua).

- b) i limiti identificati su base ecologica, o correlati, o connessi ad emergenze paesistiche sono relativi alla fascia E. Sono riportati nell'allegato "Individuazione del reticolo idrico minore e delle relative fasce di rispetto", al quale si deve fare riferimento per la loro individuazione. Gli elementi ecologici o paesistici di riferimento, utilizzati per la delimitazione di questa fascia, sono correlati ad esigenze di conservazione e protezione delle caratteristiche paesistiche o dei caratteri naturali fondamentali dei corsi d'acqua e delle relative pertinenze.

## TITOLO V INTERVENTI, OPERE, ATTI O FATTI VIETATI, REGOLAMENTATI O LIBERI NELL'ALVEO, SULLE SPONDE E NELLE FASCE DI RISPETTO

### Capo 1. Entro l'alveo e sulle sponde

Il presente capo disciplina gli interventi, le opere, gli atti ed i fatti vietati o regolamentati entro l'alveo, sulle sponde o sugli argini, come definiti all'Articolo 13.

Sono soggetti alla medesima disciplina anche i lavori di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione (anche senza modifica di forma e condizioni d'utilizzo delle opere), con esclusione dei casi previsti all'Articolo 25 o di specifiche ulteriori esclusioni riportate nel presente Capo.

Gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria sono liberi, purché non alterino o modifichino, anche temporaneamente ed indirettamente, le condizioni di esercizio delle opere esistenti.

Tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Capo e ricadente entro l'alveo e sulle sponde, è da considerarsi libero (fatto salvo autorizzazioni di natura urbanistica - edilizia ed ambientale).

### Articolo 14. Interventi, opere, atti e fatti vietati

Ad esclusione dei casi previsti al TITOLO VI, entro l'alveo e sulle sponde sono vietati i seguenti interventi, opere, atti e fatti:

- qualsiasi tipo di recinzione, comprese quelle amovibili, con esclusione dei casi di manifestazioni temporanee autorizzate (per la sola durata dell'evento e che non siano di pregiudizio per il deflusso di piena);
- cartelli pubblicitari di qualsiasi dimensione;
- modifiche morfologiche (scavi e/o riporti anche temporanei), tranne nei casi previsti dall'Articolo 26. Si intende incluso nel divieto anche il sommovimento in posto del terreno (aratura, bonifica del terreno, ecc.);
- piantumazione di alberi ed arbusti, tranne nei casi rientranti nelle opere di re-

È RIPORTATO  
 CHE  
 TUTTO CIÒ CHE  
 SPECIFICARE  
 SEGUEndo il medesimo ordine)  
 I dell'ed. 2591/74  
 AL TITOLO V

regimazione, protezione e difesa di cui al TITOLO VI, e qualsiasi altra coltivazione non arborea od arbustiva che renda difficoltoso il deflusso delle acque, l'accesso e/o il transito dei mezzi meccanici per la manutenzione del corso d'acqua;

- e) coltivazioni di qualsiasi tipo che s'inoltrino entro i corsi d'acqua e che costringano la sezione di libero deflusso delle acque;
- f) smaltimento di rifiuti di qualsiasi natura e/o esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero rifiuti, realizzazione di impianti di depurazione, scarichi sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo;
- g) qualsiasi tipo di attività, anche stagionale, che comporti una presenza continuativa di persone;
- h) transitare con mezzi motorizzati al di fuori delle strade gravate da servitù di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli occorrenti all'attività agricola e forestale;
- i) sradicamento o l'abbruciamento di ceppaie lungo le sponde, tranne nei casi rientranti nelle opere di regimazione, protezione e difesa di cui al TITOLO VI;
- j) installazioni, pavimentazioni od interventi atti ad ostacolare i processi di crescita e di attecchimento delle essenze arboree, arbustive ed erbacee autoctone, al fine di conservare e ricostituire l'ambiente biologico e paesaggistico naturale. Quelle esistenti, a loro deperimento, non potranno essere rinnovate o sostituite;
- k) formazione di pescaie, chiuse, petraie ed altre opere per l'esercizio della pesca o la caccia, con le quali si alterasse il corso naturale delle acque. Sono eccettuate dal divieto le consuetudini per l'esercizio di legittime ed innocue concessioni della pesca o della caccia, quando in esse si osservino le cautele od imposte negli atti delle dette concessioni, o già prescritte dall'autorità competente, o che questa potesse trovare conveniente di prescrivere;
- l) alterazione dello stato, della forma, delle dimensioni, della resistenza e la convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini e loro accessori, o variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde e manufatti attinenti, tranne nei casi di intervento sulle opere di regimazione, protezione e difesa previsti al TITOLO VI;
- m) pascolo prolungato, l'abbeveramento (salvo dove esistono abbeveratoi appositamente costruiti) e la permanenza del bestiame sui ripari, sugli argini e loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe e banchine dei canali pubblici e loro accessori;
- n) che possano nuocere alla libertà ed alla sicurezza della navigazione ed all'esercizio dei porti natanti e ponti di barche;
- o) trasporto a galla dei legnami (divieto posto per le caratteristiche del reticolo idrografico minore che non consente il trasporto a galla dei legnami senza provocare instabilità lungo i corsi d'acqua).

**Articolo 15. Interventi vietati/regolamentati: tominature**

Al sensi dell'Art. 115 del d.lgs. 152/2006, è vietata la tominatura dei corsi d'acqua, con esclusione dei casi di realizzazione di discariche, tutela della pubblica incolumità o per motivi d'igiene, fatti accertati dalla pubblica autorità competente.

Tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente capo relativamente alla fascia NA è da considerarsi libero (fatto salvo autorizzazioni di natura urbanistica - edilizia ed ambientale).

Articolo 22. Interventi, opere, atti e fatti vietati

Ad esclusione dei casi previsti al TITOLO VI, nella fascia di rispetto NA sono vietati i seguenti interventi, opere, atti e fatti:

- a) opere di urbanizzazione secondaria  
 b) opere di urbanizzazione primaria, per una fascia di 4 metri dal corso d'acqua ed indipendentemente dal soggetto giuridico attuatore. Riguardo a tale divieto, sono previste le seguenti eccezioni:

1. Deroga al divieto è ammessa esclusivamente entro il centro edificato delimitato ai sensi dell'Art. 18 della Legge 865/1971, ovvero in quelle aree che, all'atto di adozione delle presenti norme, siano edificate con continuità, compresi i lotti interclusi ed escluse le aree di frangia ed in assenza di occupazione di aree demaniali. Quanto previsto dal presente comma è ammissibile solo nel caso non si incida, in modo assoluto e nemmeno con le opere collaterali od accessorie di protezione, sulle modalità di deflusso delle acque, sull'accessibilità al corso d'acqua e comportino restringimenti della sezione di deflusso o riduzione della pendenza del tratto di corso d'acqua;
2. Deroga al divieto è ammessa<sup>(25)</sup> in assenza di occupazione di aree demaniali per la realizzazione di percorsi ciclopedonali e naturalistici che non alterino i valori naturali esistenti, favoriscano la fruizione e che non incidano, in modo assoluto e nemmeno con le opere collaterali od accessorie di protezione, sulle modalità di deflusso delle acque, sull'accessibilità al corso d'acqua e comportino restringimenti della sezione di deflusso o riduzione della pendenza del tratto di corso d'acqua.

TUTTE QUESTE  
 OPERE  
 DI URBANIZ-  
 PRIMARIA  
 DEVONO  
 ESSERE  
 REALIZZATE  
 OLTRE LA  
 FASCIA DI  
 RISPETTO DI  
 10,00 MT  
 dal ciglio  
 superiore  
 dell'alveo.

- c) qualsiasi tipo di recinzione fissa (cioè con fondazioni, assimilabili ai fabbricati) sia essa trasversale o longitudinale all'andamento del corso d'acqua, per una fascia di 4 metri dal corso d'acqua ed indipendentemente dal soggetto giuridico attuatore. Sono consentite in assenza di occupazione di aree demaniali, con ~~nulla osta~~ e fatto salvo l'osservanza di ulteriori prescrizioni da parte dell'Ente Competente, le recinzioni destinate alla tutela delle aree edificate e relative pertinenze entro il centro edificato delimitato ai sensi dell'Art. 18 della Legge 865/1971, con clausola di non indennizzabilità (sia per la rimozione sia per l'eventuale reintegro della recinzione) in caso d'intervento ai sensi dell'Articolo 26. Non sono soggette a tale restrizione, previa verifica dell'Ente Competente, le recinzioni con funzione di tutela della pubblica incolumità o destinate a delimitare aree che debbano temporaneamente essere escluse dalla libera fruizione per ricerche o studi scientifici. Le siepi di delimitazione delle aree di proprietà sono assimilate a recinzioni fisse. In ogni caso le recinzioni devono sempre consentire il transito lungo le sponde in asciutto (anche durante eventi straordinari) del personale addetto alla sorveglianza idraulica;
- d) cartelli pubblicitari di qualsiasi dimensione;

OK

<sup>25</sup> La deroga è prevista ai fini di mantenere la compatibilità delle presenti norme con atti di pianificazione sovracomunale adottati dalla Giunta Regionale (esempio PTC di Parchi, ecc.), che consentono e favoriscono la realizzazione di strutture per la fruizione ciclopedonale delle aree in fregio ai corsi d'acqua.